



**CATACCHIO®**

RAPPRESENTANZE ELETTROTECNICHE

**Innovazione a 360°**

**Locomotiva della  
sostenibilità e  
crescita delle  
aziende**

**Piano  
Transizione**

**5.0**

[www.catacchio.it](http://www.catacchio.it)

# Il Piano Transizione 5.0

Il Piano Transizione 5.0 mira a promuovere investimenti in beni strumentali, formazione dei lavoratori e sviluppo delle competenze, contribuendo al Made in Italy e alla crescita economica del paese.

Questo piano è un passo importante per l'innovazione e la sostenibilità delle imprese italiane, contribuendo alla crescita economica e alla transizione verso un futuro più verde e digitale.

Il Piano, oltre alla linea dedicata ai beni strumentali, prevede anche due linee dedicate ai sistemi per autoproduzione e autoconsumo di energia e alla formazione.

In questo ebook illustreremo tutti i dettagli del Piano, offrendo una panoramica completa e chiara di ciò che serve sapere per accedere agli incentivi.

1. Chi può accedere ai benefici del Piano Transizione 5.0
2. I beni strumentali incentivati e il collegamento al Piano Transizione 4.0
3. Gli incentivi per l'autoproduzione e l'autoconsumo
4. Gli incentivi per la formazione
5. Lo schema delle 9 aliquote
6. Il calcolo del risparmio energetico
7. Gli oneri documentali
8. Modalità di fruizione dell'incentivo
9. I controlli
10. La cumulabilità



# 1

## Chi può accedere ai benefici del Piano Transizione 5.0

## Chi può accedere ai benefici del Piano Transizione 5.0

Beneficiari: Il piano è aperto a tutte le imprese, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale, che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive situate nel territorio dello Stato. Questi investimenti devono rientrare in progetti di innovazione che portano a una riduzione dei consumi energetici.

Esclusioni: Non sono ammesse le imprese in difficoltà finanziaria o che hanno ricevuto sanzioni interdittive. Sono altresì escluse le società che operano all'interno di determinati settori (attività connesse a combustibili fossili, a discariche, inceneritori e che producono dosi di sostanze inquinanti)

Requisiti aggiuntivi: Le imprese devono rispettare le norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.



# 2

## I beni strumentali incentivati e il collegamento al Piano Transizione 4.0

## I beni strumentali incentivati e il collegamento al Piano Transizione 4.0

Per accedere all'incentivo occorre che si verifichino le seguenti condizioni:

- ◆ Effettuare un investimento in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e B del piano Transizione 4.0. I beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
  - L'allegato A del piano Transizione 4.0 prevede:
    - beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/ o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
    - sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
    - dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0;

## I beni strumentali incentivati e il collegamento al Piano Transizione 4.0

- L'allegato B del piano Transizione 4.0 prevede:
  - Beni immateriali (software, sistemi e /system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0.
  
- L'allegato B del piano Transizione 4.0 viene qui ampliato, prevedendo l'ammissibilità agli incentivi anche per:
  - i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati;
  - i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui sopra.



## I beni strumentali incentivati e il collegamento al Piano Transizione 4.0

- Questi beni devono essere inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici.
- La riduzione dei consumi deve essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento.

Come ci si comporta se un investimento in beni 4.0 ricade sotto l'ombrello della Transizione 5.0 perché abilita un risparmio energetico? In questo caso si applicheranno le norme del Piano Transizione 5.0 (e non più quelle del piano Transizione 4.0) in relazione alle tempistiche e alle modalità di fruizione dell'incentivo. In particolare: l'interconnessione andrà inclusa nella certificazione ex post; il recupero del credito potrà avvenire in un'unica quota e non in tre.



# 3

## Gli incentivi per l'autoproduzione e l'autoconsumo

## Gli incentivi per l'autoproduzione e l'autoconsumo

Gli investimenti in autoproduzione e autoconsumo di energia devono far parte di un progetto di innovazione che preveda l'acquisto di beni strumentali, come abbiamo visto nel capitolo precedente.

Per quanto riguarda i moduli fotovoltaici, l'incentivo è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.

Il Decreto Energia prevede due maggiorazioni (articolo 12, comma 1, lettere b e c del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181), cioè:

- 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;

## Gli incentivi per l'autoproduzione e l'autoconsumo

- ◆ 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

Si arriva così a un incentivo potenziale del 63% (45% di aliquota massima del Transizione 5.0 con la maggiorazione del 140% della base imponibile). La maggiorazione si applicherà sulla sola parte relativa ai pannelli fotovoltaici.



# 4

## Gli incentivi per la formazione

Le spese per la formazione del personale sono ammesse:

- se sono finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
- nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali;
- fino a un massimo di 300 mila euro.

Le spese devono inoltre essere necessariamente erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.



# 5

## Lo schema delle 9 aliquote

Le aliquote di base del credito d'imposta, laddove l'investimento consegua una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, una riduzione non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento, sono:

- 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.



Le aliquote del credito d'imposta, laddove l'investimento consegue una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento, sono:

- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

## Lo schema delle 9 aliquote

Nel caso in cui l'investimento consegua una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, una riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento, le aliquote diventano:

- 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Bisogna poi tenere in considerazione che ciascuna aliquota può essere maggiorata di 1,2 o 1,4 volte considerando quanto visto in relazione ai soli pannelli fotovoltaici ad elevata efficienza.



# 6

## Il calcolo del risparmio energetico

Per le aziende esistenti, il testo spiega che per calcolare la riduzione dei consumi occorre:

- riproporzionare i conteggi su base annuale
- fare riferimento ai consumi energetici; registrati nell'esercizio precedente a quello in cui si effettuano gli investimenti;
- il risparmio sui consumi deve essere "al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico".

Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito va calcolato "rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17". Il decreto attuativo fornirà dei numeri medi di riferimento per i diversi scenari in base ai quali parametrare il risparmio energetico garantito dall'investimento.



# 7

## Gli oneri documentali

Le imprese dovranno produrre:

- due “comunicazioni” al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, una ex ante e una ex post, che serviranno al Ministero per tenere conto delle risorse prenotate e utilizzate; il contenuto sarà illustrato nel futuro decreto attuativo;
- una certificazione ex ante rilasciata da un valutatore indipendente (la lista sarà disposta dal futuro decreto attuativo) per attestare la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni materiali e immateriali;
- una certificazione ex post, anch’essa rilasciata da un valutatore indipendente, per attestare “l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.

- un'ultima certificazione a cura del revisore dei conti che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa. Le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti potranno aggiungere 5.000 euro al credito d'imposta per mitigare l'impatto di questa ulteriore spesa.

Le piccole e medie imprese potranno aggiungere al credito d'imposta anche le spese sostenute per la certificazione fino a un massimo di 10.000 euro. Bisognerà conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Fatture, documenti di trasporto e altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espreso riferimento alle disposizioni dell'articolo specifico di questo decreto (e successivamente della legge di conversione).

# 7

## Gli oneri documentali

La correttezza della documentazione sarà verificata dal GSE che fungerà da interfaccia tra Ministero ed Agenzia delle Entrate





# 8

## Le modalità di fruizione dell'incentivo

## Le modalità di fruizione dell'incentivo

Il credito d'imposta si usa in compensazione tramite F24 presentato nel canale dei servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all'interno del consolidato fiscale.

L'avvio della fruizione non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025. Quindi il 31 dicembre è data che sancisce sia il termine per l'effettuazione dell'investimento sia il termine per la certificazione e l'avvio della fruizione dell'incentivo. Di fatto, per sfruttare l'incentivo bisognerà affrettarsi e provvedere all'avvio delle attività entro l'estate del 2025.

La fruizione dell'incentivo non sarà automatica: dopo l'iter di certificazioni e comunicazioni, il credito di imposta sarà utilizzabile in compensazione decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco

delle imprese beneficiarie.

È indispensabile che il primo F24 venga fruito entro il 31/12/2025, ma se non si avrà sufficiente capienza per scaricare il credito d'imposta maturato, lo si potrà fare anche in cinque quote annuali di pari importo.

Infine, anche per il Piano Transizione 5.0 è previsto il meccanismo del Recapture: se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.



# 9

## I controlli

Nel testo è scritto che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy verificherà “le condizioni di spettanza del contributo, sotto forma di credito d’imposta e della corretta applicazione della disciplina, anche sulla base degli eventuali elementi di specifica competenza forniti dall’Agenzia delle entrate”.

In caso di accertamento, è sempre il Ministero a provvedere al recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni.



# 10

## La cumulabilità

Il credito d'imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Non è invece cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta Transizione 4.0 (come dicevamo, se si entra nell'alveo del 5.0 si esce da quello del 4.0) né con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica.



**CATACCHIO®**

RAPPRESENTANZE ELETTROTECNICHE

[www.catacchio.it](http://www.catacchio.it)